



La presunzione di responsabilitA in caso di tamponamento

Descrizione

La Corte di Cassazione, con la sentenza dellâ??11 novembre 2024 n. 29009, conferma il proprio insegnamento, secondo cui: â?? la presunzione di colpa posta, ex art. 2054, comma 2, c.c., a carico dei conducenti di veicoli per lâ??ipotesi di scontro tra i medesimi ha funzione meramente sussidiaria, costituisce un criterio residuale ed opera solo se non sia possibile accertare, in concreto, le rispettive responsabilità . Pertanto, ove risulti che lâ??incidente si sia verificato per colpa esclusiva di uno dei conducenti, e che nessuna colpa, per converso, sia ravvisabile nel comportamento dellà??altro, questà??ultimo resta senzà??altro esonerato dalla presunzione de qua, e non sarÃ, conseguentemente, tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (così Cass. 28.08.2020, n. 17985, cit.; conformi Cass., sez. III, sent. 19.02.2009, n. 4055, cit.). Inoltre, ai sensi dellâ??art. 149, comma 1, del D.Lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso lâ??arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui lâ??avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione â??de factoâ?• di inosservanza della distanza di sicurezza. Ne consegue che, esclusa lâ??applicabilità della presunzione di pari colpa di cui allâ??art. 2054,2 comma, c.c., egli resta gravato dallâ??onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la consequente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (così, di recente, Cass., sez. 6 â?? 3, ord. 01.07.2021, n. 18708; conforme, ex multis, Cass., sez. III, ord. 31.05.2017, n. 13703)â??.

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione 31 Dic 2024